

SAPIENZA Un. di Roma

Facoltà di Medicina
e Psicologia

LUMSA Un. di Roma

Dipartimento
di Scienze Umane

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL LAZIO

Commissione Deontologica

prof. P. Stampa

**Corso di deontologia
professionale**




Chi studia Psicologia si prepara a svolgere una professione: che significa questo esattamente?

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33, c. 5:


È prescritto un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale

Questo significa che si può parlare di “professione” in senso proprio solo per quelle attività il cui svolgimento è subordinato al superamento di un Esame di Stato, al quale consegue il diritto di essere iscritti in un apposito Albo, di cui l'Ordine è l'Ente pubblico regolatore



La Costituzione della Repubblica Italiana è la Legge fondativa dello Stato, cui tutte le altre Leggi, i Decreti, i Regolamenti devono uniformarsi: perché allora sulla nostra carta di identità è presente la voce “professione”? (che potrebbe essere “studente”, “falegname”, “disoccupato”!...); e perché esiste una Legge, la n. 4/2013, che prevede la creazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Elenco delle Associazioni cui afferiscono le “professioni non organizzate“, cioè attività per accedere alle quali non è necessario il superamento dell’Esame di Stato e l’iscrizione a un Albo e Ordine?... Perché chiamare “professioni” queste attività?

Il motivo è che molte, troppe Leggi italiane sono fatte male, contraddicono la Costituzione, ne contraddicono altre, si auto-contraddicono all’interno del proprio articolato...




Il motivo per cui certe attività non-professionali in senso tecnico giuridico, o para-professionali (nel nostro caso: counselor, mental trainer, life-coach etc.) aspirano a essere considerate professionali a pieno titolo, è che gli iscritti agli Albi e Ordini godono di alcuni privilegi non da poco, per consentire i quali lo Stato richiede appunto una verifica previa — l'Esame di Stato — e la vigilanza costante di un Ente pubblico *ad hoc*, appunto l'Ordine professionale, e il rispetto di un Codice Deontologico istituito per Legge (nel caso degli psicologi la 56/89). Questi privilegi sono: l'obbligazione di mezzi e non di risultati, l'auto-determinazione attraverso la nomina diretta dei dirigenti del proprio Ente di appartenenza, l'accesso privilegiato alla riscossione delle parcelle insolute, la rappresentanza formale ai tavoli istituzionali (per es: Giustizia, Istruzione, Salute, Economia...)

A questi privilegi è giusto che vanga fatta corrispondere un alto senso di responsabilità tecnica, legale e morale: dunque una preparazione scientifica rigorosa, una buona conoscenza del diritto applicato alla professione, e il rispetto puntuale del Codice Deontologico

Partiamo ora dalla DEONTOLOGIA, e come primo elemento prendiamo il dominio dell'ETICA,

**CIOÈ LA RIFLESSIONE SUI VALORI NEI QUALI CI RICONOSCIAMO
E A CUI DESIDERIAMO CHE RISPONDA LA CONDOTTA NOSTRA E DEGLI ALTRI**

- sotto il profilo personale
(visione del mondo)
e/o
- nel rispetto dei modelli
correnti di condotta
(morale)
e/o
- con riferimento allo
svolgimento di attività
(etica professionale)






Un problema centrale nello studio dell'etica è quello del suo carattere “naturale” vs “convenzionale” — Esiste cioè un'etica “universale”, “scritta nel cuore dell'Uomo”, o abbiamo a che fare sempre e soltanto con valori etici contingenti, che mutano nel tempo e a seconda delle culture?

Questo dibattito attraversa la storia del pensiero fino dalle origini più remote, e si intreccia con quello relativo al c.d. “diritto naturale”. Così ribatte Antigone a Creonte, rifiutando di ubbidire al decreto con cui veniva vietata la sepoltura dei congiurati dopo il fallimento della rivolta dei Sette contro Tebe, guidata da suo fratello Polinice:

«A ordinarmelo [di disubbidire al decreto di Creonte] non fu Zeus: né lui né Dike compagna degli Inferi fissarono mai per gli uomini leggi simili alle tue, né esse hanno tanta forza che un mortale possa trasgredire quelle non scritte degli dèi, che in noi sono innate. Leggi che non sono di oggi, non sono di ieri, ma vivono sempre, e nessuno sa quando comparvero né di dove».

Il dominio dell'etica si interfaccia con quello del diritto

► ed è qui che trova la propria collocazione la deontologia, che appunto non si esaurisce nei valori dell'etica personale e professionale, e ha anche una relativa ma significativa indipendenza dalle norme giuridiche



I principi etico-giuridici sono tanto più generalizzabili quanto più espressi in una forma generica, ciò che li rende suscettibili di qualsiasi interpretazione ma anche distorsione — *Esempio 1*

Occhio per occhio, dente per dente

Nella *vulgata* popolare questo principio (Esodo, 21: 24; Levitico, 24: 19-20) viene per lo più inteso come un indicatore della spietatezza che caratterizzava i primordi del diritto ebraico. Eppure lo ritroviamo adombrato nel Vangelo di Matteo (7: 12), in una delle proposizioni più note: « Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e questo vollero i Profeti » — La legge così detta “del taglione” sancisce, per la prima volta nella storia, la **non-arbitrarietà della pena, la sua proporzionalità al danno provocato dal responsabile**: e, al tempo stesso, il principio di dare “a ciascuno il suo”, a seconda delle colpe, ma anche dei meriti. Il principio della proporzionalità è costitutivo della natura stessa della Giustizia e coerente con **un altro fondamentale principio, quello della certezza del Diritto, che ritroveremo nella Deontologia.**

Un commento a riguardo del rabbino Riccardo Di Segni

- È stata la Bibbia a sostenere con forza il principio, all'epoca rivoluzionario, **“occhio per occhio, dente per dente”**. È il principio dell'uguaglianza della pena al danno, di una giustizia cioè che non sia vendicativa e moltiplicativa, ma solo riparatoria. Per quanto si tratti di un concetto giuridico elementare, è noto quanto la verità in proposito sia sistematicamente distorta. Nell'insegnamento rabbinico il discorso è ulteriormente sviluppato, con la formulazione del concetto del **perdono come obbligo**.

- Scrive Moshe Maimonide [1135-1204]: « Se la persona a cui è stato richiesto il perdono non l'ha concesso, è considerata un malvagio, ed è proibito essere malvagi ». Si precisa qui che dal momento in cui è stata chiesta scusa, e si comprende che chi ha offeso è pentito, **è obbligatorio perdonare**. E in ogni caso, anche se chi ha procurato il danno non ha chiesto scusa, l'offeso è tenuto a invocare per lui misericordia.

I princìpi etico-giuridici sono tanto più generalizzabili quanto più espressi in una forma generica, ciò che li rende suscettibili di qualsiasi interpretazione ma anche distorsione — *Esempio 2*

unicuique suum

Vocabolario Treccani on line

- ▶ **unicuique suum** <*unikuikue sùum*> (lat. «a ciascuno il suo»). – Aforisma del diritto romano che si ispira a passi di Cicerone («iustitia ... suum cuique distribuit», *De nat. deor.* III, 15) e delle *Institutiones* giustiniane («iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens», lib. I, tit. I, 1). È talvolta ripetuto, anche senza riferimento al diritto romano, per significare che il compito e il precetto fondamentale del diritto è di dare a ciascuno ciò che gli spetta.



Unicuique suum
è il motto che si trova
alla sinistra, sotto la
testata dello storico
giornale ufficiale del
Vaticano

È evidente che in questa sede, il motto sta a richiamare *un principio universale di uguaglianza*, quale si trova alla base del messaggio cristiano: ognuno deve avere, sia in senso spirituale che materiale, ciò che gli occorre per vivere in pace e in armonia con gli altri

Lo stesso motto aveva evidentemente un significato ben diverso sul cancello d'ingresso del campo di sterminio nazista di Buchenwald




Jedem das Sein, a ciascuno il suo, stava qui sarcasticamente a ricordare agli Ebrei destinati alle camere a gas, che questo li sarebbe stato il loro “giusto” destino, perché questo meritavano in quanto *Gegenrasse*: non “razza inferiore”, ma “razza-contro”, un nemico da annientare secondo quella che fu denominata come dottrina della *soluzione finale*

È questa amara consapevolezza della complessità della Giustizia che detta la folgorante battuta di Amleto a Polonio (atto II, sc. 2):

P. — My Lord, I will use them according to their desert.

H. — God's bodykins, man, much better!, use every man after his desert, and who shall 'scape whipping?

(Mio signore, darò loro ciò che a loro spetta — Corpo d'Iddio!, di più, vecchio mio! A dare a ciascuno il suo, chi sfuggirebbe più alla frusta?)



Sistemi di regole etico-giuridiche: la tipologia delle regole secondo Hans Kelsen

Regole *prescrittive*: sono le uniche che configurano “norme” in senso proprio, in quanto non consentono ampi margini di interpretazione. La loro struttura logico-linguistica è conativa (imperativa)


Regole *descrittive*: sono quelle che evolvono “naturalmente” con gli usi, e devono essere periodicamente ricodificate. La loro struttura logico-linguistica è epistemica (nel senso che pone un problema di interrogazione e di indagine conoscitiva)

Regole *consultive*: sono quelle che suggeriscono o raccomandano un atteggiamento e/o una condotta che può mutare a seconda delle circostanze effettive in cui si presenta la necessità di applicarle. La loro struttura logico-linguistica è contestuale (è strettamente legata al campo, e richiede una presa di posizione secondo un processo decisionale che considera le diverse variabili in gioco)

Nessuna regola può essere determinata in modo da essere inequivoca e totalmente priva di ambiguità; pertanto occorre ammettere margini di interpretazione che debbono essere pensati secondo una gerarchia discendente, nel senso che ogni regola di rango superiore autorizza o non autorizza regole di rango inferiore, e al tempo stesso tuttavia non le può determinare totalmente: ne deriva che interpretazioni diverse, purché fondate a livello logico, sono per definizione tutte valide.

In tale modo, l'interpretazione delle regole non si configura più come un atto puramente conoscitivo, ma assume carattere decisionale, e quindi di volontà (il diritto pubblico è "contiguo" alla politica). Secondo Kelsen, quando due regole si presentano come antinomiche (tipicamente, in un sistema legislativo), l'unica soluzione è abrogarne una, o abrogarle entrambe per istituirne una terza, che a sua volta darà luogo a possibili interpretazioni, finirà per entrare in conflitto con altre regole sopravvenute e così via. I sistemi di regole evolvono nel tempo secondo questo modello.

La gerarchia delle fonti del diritto



Altra fonte del diritto è la GIURISPRUDENZA, cioè l'insieme delle sentenze emesse dalle Corti (e anche dai Consigli degli Ordini professionali) in relazione a casi specifici. Le sentenze della Corte Costituzionale impongono correzioni delle fonti primarie da parte del Legislatore; le sentenze della Corte di Cassazione hanno maggior valore di quelle delle Corti d'appello e dei Tribunali di primo grado e così via. Il Tribunale civile è l'appello delle nostre decisioni disciplinari

LA GERARCHIA (semplificata) DELLE FONTI DEL DIRITTO

LA DEONTOLOGIA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI NON COSTITUISCE UNA GIURISDIZIONE SPECIALE, MA DEVE CONSIDERARSI DEL TUTTO SOTTOPOSTA AL RISPETTO DELLE NORME EMANATE DALLO STATO, CHE A LORO VOLTA SONO DI RANGO DISCENDENTE DALLA COSTITUZIONE IN GIU'

Codice Penale, art. 364: una tipica regola prescrittiva:

Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la Legge stabilisce l'ergastolo*, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità [giudiziaria], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a milletréntadue euro.

* Codice Penale, art. 242.

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo [...]

* Codice Penale, art. 243.

Chiunque tiene intelligence con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [...] se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo.

In quali altri casi è obbligatorio per il cittadino avvertire l'Autorità Giudiziaria mediante denuncia o referto?

- Quando riceve, in buona fede, del **denaro falso** o alterato (ex articolo 694 del Codice Penale)
- Quando riceve **beni materiali o denaro di provenienza illecita o sospetta** (ex. articolo 709 del Codice Penale)
- Quando ha **notizia della detenzione di materiale esplosivo** in un luogo determinato o **rinviene degli esplosivi** di qualsivoglia natura (inoltre, chiunque **trova un'arma o parti di essa** è obbligato a consegnarla all'Autorità di pubblica sicurezza più vicina)
- Quando viene a conoscenza di un **sequestro di persona (anche solo tentato)** a scopo di estorsione.

— Quando viene a conoscenza di **frodi nell'ambito delle competizioni sportive** (sussiste per i rappresentanti degli enti sportivi affiliati o riconosciuti dal CONI e dall'UNIRE)

— **Per gli esercenti le professioni sanitarie: quando, nel corso della propria attività, vengono a conoscenza di informazioni che possono far pensare a un reato procedibile d'ufficio (artt. 362 e 365 del Codice Penale, che studieremo più avanti in questo corso)**

La « diligenza del buon padre di famiglia » nel Codice Civile: usi del modello di una tipica regola descrittiva

Art. 382 — Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

art. 1710 — Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Art. 1587 — **Obbligazioni principali del conduttore:** «Il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto


Questa espressione volutamente vaga e di senso comune viene impiegata anche in altri numerosi articoli del Codice Civile, sempre a proposito degli impegni che un soggetto contrae verso un altro. Si tratta di affermazioni di principio, che impongono al soggetto citato da ogni articolo, in relazione all'obbligazione assunta, di ottemperarvi con attenzione, cura, applicazione, riflessività, senso di responsabilità: caratteristiche del «buon padre di famiglia» che si considerano sostanzialmente invarianti nel tempo e in relazione ai contesti.


D'altra parte una nozione di senso comune fa riferimento per definizione alla mentalità corrente, e quindi l'espressione, più che avere una cifra propriamente *etica*, ha una cifra *morale*: il suo campo semantico non si iscrive in una dimensione teorica o ideologica di ampio respiro, quanto *negli usi correnti entro le comunità cui i soggetti appartengono*.

Ma torniamo all'interfaccia Etica/Diritto calandolo nella realtà vivente della nostra professione e dei nostri giorni

Non possiamo assumere che nell'etica professionale — in specifico: ***nell'etica della professione di psicologo, che si basa tutta sulla qualità della relazione*** — vi siano valori e principi “universali“, ma dobbiamo accontentarci di quei valori e principi che possono essere resi compatibili con le regole della convivenza sociale stabilite dal Diritto, che è un sistema regolatorio di rango superiore alla deontologia.

Interfacciamo adesso questi due domini concettuali con un terzo, quello della teoria della tecnica dell'operatività psicologica






SE INSERIAMO NELLO SCHEMA L'INSIEME C CHE DEFINISCE I PARAMETRI DELL'OPERATIVITA' PROFESSIONALE, OTTENIAMO QUESTO SCHEMA COMPLESSIVO

IL SOTTO-INSIEME B+C DEFINISCE LO SPAZIO DELLE REGOLE CHE ORGANIZZANO IL RAPPORTO FRA LA CORNICE GIURIDICA DI SFONDO E I PARAMETRI DELL'OPERATIVITA' PROFESSIONALE; IL SOTTO-INSIEME A+C IL RAPPORTO FRA QUESTI E L'ETICA: DUNQUE IN B+C AVREMO, PER ES., LA L. 56/89; IN A+C I CODICI ETICI RELATIVI AI DIVERSI MODELLI TEORICO-TECNICI DI INTERVENTO

IL SOTTO-SOTTO-INSIEME A+B+C DEFINISCE LO "STILE PERSONALE" CON CUI OGNUNO DI NOI ESPRIME LA PROPRIA DECLINAZIONE DI QUESTE DIMENSIONI

IL PROTOTIPO DEI CODICI DEONTOLOGICI DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO È QUELLO DELL'APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION)

IL CODICE VENNE REDATTO A PARTIRE DALLA RICHIESTA ALLA BASE ASSOCIATIVA DI INDICARE LE CRITICITÀ ETICHE CHE GLI PSICOLOGI SI ERANO TROVATI A DOVER FRONTEGGIARE




UN COMITATO AD HOC SI INCARICÒ DI SELEZIONARE E CLUSTERIZZARE LE SITUAZIONI CRITICHE INDICATE DAGLI ISCRITTI

GLI PSICOLOGI INDICARONO CENTINAIA DI SITUAZIONI IN CUI SI ERANO PRESENTATE DIFFICOLTÀ ETICHE CON CLIENTI, COMMITTENTI E COLLEGHI

SI TRATTO' DI UN'OPERAZIONE BOTTOM/UP, DURATA MOLTI ANNI E CON RIPETUTI AGGIORNAMENTI CHE ANCORA CONTINUANO

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è stato costruito con un approccio top/down




Un Comitato di «saggi», sulla base della propria esperienza, della propria conoscenza delle Leggi (alcuni erano avvocati oltre che psicologi), e tenendo conto dei codici italiani di altre professioni, di altri codici europei degli psicologi e del codice americano, costruirono la prima versione

Questa però, sottoposta nel 1995 a referendum fra tutti gli iscritti, non venne approvata per il mancato raggiungimento del numero legale; una versione successiva venne approvata nel 1996

Criticità di fondo del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Nato con l'approccio descritto — l'unico compatibile con la tempistica dettata dalla L. 56/89 e dalla sua laboriosa applicazione (5 anni solo per la prima fase e l'istituzione degli Ordini territoriali) — e con una struttura di fondo che risale a un quarto di secolo fa, il nostro Codice Deontologico mostra oggi numerosi limiti che ne richiedono una conoscenza critica, cioè consapevole delle diverse opzioni interpretative e dei *bias* che lo contraddistinguono

- ▶ **Principi etici e regole di condotta sono compresenti in quasi tutti gli articoli senza una esplicita distinzione, ciò che rende alcune regole di difficile applicazione**
- ▶ **Non vi è indicazione del *range* di sanzioni a cui si espone lo psicologo che — più o meno consapevolmente — dovesse commettere l'una o l'altra infrazione**
- ▶ **Sono ravvisabili importanti disallineamenti fra quanto prescrivono o raccomandano alcuni articoli e quanto prescrivono le Leggi dello Stato o suggerisce la Giurisprudenza, soprattutto penale**
- ▶ **Nella L. 56/89 stessa sono presenti alcune criticità che non permettono alla deontologia professionale di esprimersi con piena e inequivoca chiarezza (per es. non è indicata la necessità di uniformare a livello sovra-territoriale i Regolamenti disciplinari e le procedure)**



Come avete visto dai pur sintetici esempi, le regole che governano la nostra condotta sono soggette a interpretazioni a volte anche radicalmente opposte; le regole che organizzano le professioni sotto il profilo giuridico sono spesso in contrasto fra loro e talvolta auto-contraddittorie al proprio interno; e le teorie della tecnica in psicologia sono assai difformi le une dalle altre...

Per uscire dal labirinto delle regole contraddittorie, incerte o aporetiche, non c'è altra via che la capacità di **assumere responsabilmente le proprie decisioni professionali, sulla base dell'analisi del contesto**

Codice Penale, art. 622: una tipica regola consultiva:

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30,00 a euro 516,00.

[...]

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La potenzialità del danno è sufficiente a configurare il reato, non occorre che un danno effettivo vi sia stato; ma sono più di una le questioni da avere a mente:

— l'espressione **"in ragione"** non sta a indicare che l'informazione coperta da segreto debba essere stata appresa direttamente dalla persona a cui è rivolta la prestazione, o che debba riguardare direttamente questa persona, ma che in tanto sia stata appresa in quanto era in essere quella specifica relazione professionale

— un **"segreto"** è una informazione che, oltre ogni ragionevole dubbio, possa considerarsi tale dal punto di vista della persona con la quale si è stabilita la relazione professionale

— per **"giusta causa"** si deve intendere un motivo di rango giuridico superiore al diritto alla segretezza che spetta alla persona assistita, come per es. il diritto alla salute e all'incolumità di altre persone

Stato

È la definizione più sfuggente delle quattro: sta a indicare una condizione in cui ci si trova in funzione di un accordo transitorio con altre persone in vista di un obiettivo di lavoro condiviso. Se non vi sono dubbi quanto alle situazioni collaborative e agli incarichi di servizio o di fornitura (il venditore di un prodotto, il tecnico che esegue una riparazione in casa etc.), è discusso se in questa posizione si trovino o meno anche i partecipanti a un gruppo di psicoterapia, ciascuno nei confronti di tutti gli altri. Non c'è giurisprudenza a riguardo.

Ufficio

È la posizione in cui si trova chi svolge in collaborazione o al servizio di altre persone una attività a carattere continuativo: per es. gli impiegati di una azienda, il confessore, il portiere di un palazzo, il postino.

L'art. 622 del Codice Penale cita quattro diverse tipologie di soggetti: chi sono?

Arte

È la condizione operativa in cui si trova il lavoratore autonomo che svolge una attività di servizio per conto di un committente: per es. il falegname, l'elettricista, l'idraulico, il titolare di una lavanderia.

Professione

Come illustrato nelle slide 2-3-4, con questa espressione si intendono le attività dotate di Albo e Ordine (o Collegio) in forza di una Legge istitutiva, coerente con quanto previsto dall'art. 33, c. 5, della Costituzione. Il mondo delle professioni e degli Ordini e Collegi professionali è stato riformato attraverso l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 137/12

Danno patrimoniale

Consiste o in una diminuzione della capacità economica (deprivazione di somme di denaro o riduzione del valore di beni mobili o immobili: c.d. "danno emergente") e/o nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. "lucro cessante")

Danno non patrimoniale

(1) Danno biologico

È quello meglio definito: il Codice delle Assicurazioni, all'articolo 138, lo definisce: « la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito »

(segue)

Art. 622 del Codice Penale:
"nocumento" è sinonimo di
DANNO





Danno non patrimoniale

(2) Danno morale

È definito come « lesione dell'integrità morale della persona (artt. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, e in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) » (Cassazione, Sezioni Unite, sent. 5795/08); e, in aggiunta: « allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo » (Idem, sent. 2611/17)

(3) Danno esistenziale

Fin dal suo esordio in dottrina alla fine del secolo XX, questa figura di danno non patrimoniale ha prodotto un acceso dibattito, mai sopito e con esiti giurisprudenziali difformi, tra detrattori e sostenitori. Definito anche "danno dinamico-relazionale", consiste nella lesione alla possibilità di accedere pienamente alle attività che tipicamente realizzano l'esistenza umana,

Ma ecco qua: sullo stesso tema, un errore tecnico-giuridico del Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO, art. 12

- [1] Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su atti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
- [2] Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, **anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso** del destinatario della sua prestazione. **Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso**

CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 200 — Segreto professionale

- [1] **Non possono essere obbligati a deporre** su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione [...]
- (c) I medici e i chirurghi [...] **e ogni altro esercente una professione sanitaria.**
- [2] Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, **ordina che il testimone deponga.**

Se il Giudice ordina al professionista di testimoniare, non è consentito né rifiutarsi né limitare la testimonianza a quanto si considera compatibile con la «preminente tutela psicologica» della persona assistita: si verrebbe accusati reticenza e intralcio al corso della Giustizia

Mettiamo ora il segreto professionale in relazione con un altro reato, e abbiamo il possibile contrasto fra esigenza clinica e norma penale

CODICE PENALE, art. 365 ***Omissione di referto***

Chiunque, avendo nell'esercizio di una **professione sanitaria** prestato la propria **assistenza od opera** in casi che **possono presentare i caratteri di un delitto per quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità [giudiziaria]**, è punito con la multa fino a euro 516,00.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Sorge un dilemma etico quando la *notitia criminis* venga rivelata dalla vittima, la quale però non sia intenzionata a denunciare il fatto e far perseguire il responsabile: come nei casi di abuso e/o maltrattamento familiare, specialmente su minori e specialmente quando gli abusi sono di natura sessuale. Oltre al problema di proteggere il setting e non tradire la fiducia della persona assistita, vi è quello della possibile **vittimizzazione secondaria** conseguente al referto e alle indagini



Il Ministro della Salute

117/CONU/DC/NOV/17

Roma,

23 NOV. 2017

Gentile Presidente,

Alla luce di tali considerazioni, è ormai evidente che la professione dello psicologo meriti sempre più di essere considerata, inserita ed introdotta nel sistema sanitario del nostro paese in maniera ancora più strutturata e profonda.

E' indubbio che nell'attuale contesto sanitario in cui emergono nuovi bisogni di salute, anche gli psicologi sono chiamati con grande impegno a tradurre nella pratica quotidiana nuovi ruoli, nuove conoscenze e nuove competenze, in stretta collaborazione con gli altri professionisti sanitari. La complessità dei fenomeni e i rapidi mutamenti che si verificano nella società attuale, comporta una serie di implicazioni tali da compromettere la salute psichica in misura più o meno rilevante.

In un siffatto scenario, quindi, il ruolo dello psicologo diventa sempre più necessario all'interno della nostra società, confrontandosi con richieste quanto mai diversificate, dalle condizioni di disagio esistenziale e di difficoltà relazionali legate all'età ai veri e propri disturbi psichici di vario tipo ed entità.

Buon lavoro a tutti.

Beatrice Lorenzin
Beatrice Lorenzin

Lettera della Ministra della Salute, on. Beatrice Lorenzin

al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nell'imminente approvazione della **Legge n. 4/18, in forza della quale gli psicologi sono divenuti a tutti gli effetti una professione sanitaria**

« [...] è ormai evidente che la professione dello psicologo meriti sempre più di essere considerata, inserita e introdotta nel Sistema Sanitario del nostro Paese in maniera ancora più strutturata e profonda. È indubbio che nell'attuale contesto sanitario in cui emergono nuovi bisogni di salute, anche gli psicologi sono chiamati con grande impegno a tradurre nella pratica quotidiana nuovi ruoli, nuove conoscenze e nuove competenze, in stretta collaborazione con gli altri professionisti sanitari. La complessità dei fenomeni e i rapidi mutamenti che si verificano nella società attuale, comporta una serie di implicazioni tali da compromettere la salute psichica in misura più o meno rilevante. In un siffatto scenario, quindi, il ruolo dello psicologo diventa sempre più necessario [...] »

Con la L. 3/18 (la c.d. “Lorenzin”)

GLI PSICOLOGI SONO A PIENO TITOLO UNA PROFESSIONE SANITARIA

All'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: « Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente Legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla Legge 17 aprile 1956, n. 561 ». La professione di psicologo è annoverata tra le professioni sanitarie, attraverso cui si dà piena applicazione all'articolo 32 della Costituzione: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana »

La L. 3/18 interviene poi sull'art. 348 del Codice Penale, inasprendo le pene per chi esercita abusivamente una professione per la quale sia richiesta una specifica abilitazione pubblica, così come vuole l'art. 33, c. 5, della Costituzione, che prevede — come abbiamo già visto — il superamento di un Esame di Stato per l'accesso alle professioni.

Art. 348 del Codice penale

Esercizio abusivo di una professione protetta

[1] Chiunque abusivamente esercita una per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

[2] La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

[3] Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

La Legge Lorenzin ha introdotto questo nuovo testo dell'art. 348 del Codice penale proprio perché le professioni sanitarie sono quelle per le quali più frequentemente si presenta la pratica illegale dell'esercizio abusivo, per lo più sotto denominazioni ingannevoli, con danno alla tutela della salute delle persone assistite oltre che dei professionisti che hanno investito anni di formazione, denaro, energie per acquisire una competenza chiara e ostensibile

Legge 18 febbraio 1989, n. 56

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 1 – Definizione della professione di psicologo

- ▶ La professione di psicologo comprende **l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico** rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

*La definizione qui presente — è stato notato da più parti e in più occasioni — ha il difetto di essere tautologica, o se si vuole “lapalissiana”: anche se alcuni atti professionali sono indicati con chiarezza e ben distinti (prevenzione, diagnosi etc.), così come lo sono i destinatari dell'intervento (persona, gruppo etc.) il problema è che invece **non viene definito proprio cosa debba intendersi per «ambito psicologico»**, ciò che rende la definizione stessa scarsamente utile a circoscrivere lo spazio che allo psicologo viene riservato. Inoltre **non vengono distinte le attività “riservate” (cioè di dominio esclusivo dello psicologo) e quelle “tipiche” (cioè condivise con altre professioni, come per es. quella medica)**. Invece sperimentazione, ricerca e didattica, pur se “libere” ex art. 33, c. 1 della Costituzione), si considerano comunque rientranti nel medesimo ambito psicologico.*

Alcune criticità deontologiche della L. 56/89

- art. 26, punto 1. Le sanzioni sono solo 4: avvertimento, censura, sospensione, radiazione. Fino a qualche anno fa la censura si differenziava dall'avvertimento per il fatto di essere pubblicabile oltre che più dettagliatamente motivata; con l'attuale normativa sulla c.d. "privacy", è controverso che lo sia ancora, e in mancanza di questo requisito, l'insieme perde di gradualità perché si crea un vuoto fra le due sanzioni più lievi e le due più severe.
- art. 26, punto 3. «La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo». L'espressione «di diritto» indica inequivocabilmente un automatismo che la Corte di Cassazione ha più volte escluso, indicando la necessità per la radiazione dovuta a condotta «non specchiata» (L. 897/38, art. 2), di un nesso di pertinenza fra il reato commesso e le competenze professionali specifiche del reo, che possano essere compromesse e rese inaffidabili dalla condotta oggetto di condanna penale. Un automatismo è quindi escluso dalla giurisprudenza, ma la L. 56/89 vincola i Consigli dell'Ordine a una applicazione rigida della norma.
- La L. 56 non prevede la sospensione cautelare (amministrativa, non disciplinare; discrezionale, non obbligata) di professionisti oggetto di procedimento penale per reati connessi con l'esercizio della professione: pertanto questi andrebbero sospesi o radiati dall'Albo fino alla sentenza definitiva, facendo assumere al Consiglio competente il rischio di rispondere in prosieguo di tempo per danni all'interessato, in caso di assoluzione; ovvero il rischio di lasciare che lo stesso possa continuare a esercitare malgrado il reato commesso sia appunto connesso con l'attività professionale.

L'art. 2 del Codice Deontologico trova la sua radice negli artt. 38 e 41 del DPR 221/50*

Art. 38:

[1] I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine [...]

[2] Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica.

Art. 41:

La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

*** (Ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle stesse)**

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 1: una regola descrittiva che enuncia un principio di base

Le regole del presente Codice Deontologico sono **vincolanti** per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. **Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.** Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Ignorantia juris non excusat è un principio del diritto romano tuttora attivo nel nostro ordinamento, e il carattere vincolante delle regole presenti nel Codice Deontologico deriva dall'art. 28 della Legge professionale (56/89), c. 6, lett. c, secondo cui il Consiglio Nazionale dell'Ordine « **predispone ed aggiorna il Codice Deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi** ».

**Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 2:
una regola descrittiva che enuncia un principio di base, ma rimanda a
una regola consultiva implicita dipendente dall'interpretazione**

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico, ed **ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione**, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal **Regolamento disciplinare**

La struttura logico-linguistica di questo articolo è analoga a quella del precedente, ma non vi è nessuna indicazione che consenta di individuare, anche sulla base della propria cultura e dei propri valori etici ed estetici personali, in cosa possano consistere il “decoro” e la “dignità” della professione; mentre il “corretto esercizio” può considerarsi correlato al rispetto delle norme di natura penale, civile e amministrativa che regolano appunto l'esercizio della professione, anche quando la loro infrazione non sia espressamente citata nell'articolato del Codice Deontologico: per es. regolare fatturazione ai clienti; esecuzione dell'incarico con “la diligenza del buon padre di famiglia” (slide 18); condotta morale “specchiata” anche nella vita privata (L. 897/38).

... che a sua volta si appoggia
all'art. 2 della L. 897/38

[2] Coloro che non siano di specchiata
condotta morale [...] non possono essere
iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti,
debbono esserne cancellati, osservate
per la cancellazione le norme stabilite
per i procedimenti disciplinari.



Il concetto di « condotta **specchiata** » (e altre aggettivazioni analoghe) è stato messo in discussione – ma non sconfessato – dalla giurisprudenza sia di Cassazione che della Corte Costituzionale. In particolare: la condotta deve essere comunque riferibile alla possibilità che ne venga alterata la competenza e la correttezza nell'esercizio della professione; la valutazione della condotta spetta al Magistrato, non agli Ordini.

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 3, c. 3: una regola descrittiva a cui ne segue una consultiva

Lo psicologo **è consapevole** della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri: **pertanto deve prestare particolare attenzione** ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e **non utilizza indebitamente** la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Il senso complessivo della norma è evidente; poi però nel c. 4 si verifica un curioso equivoco, di nuovo proponendo un principio espresso in forma di regola descrittiva: « **Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze** » → ... **E le conseguenze non prevedibili?, e le conseguenze indirette? A chi spetterebbe (inevitabilmente ex-post) stabilire se un evento sarebbe stato o meno prevedibile quale successiva conseguenza di un atto professionale? E perché lo psicologo, eventualmente, non dovrebbe rispondere anche di conseguenze indirette dei propri atti professionali, ammesso che sia possibile stabilire che determinati eventi effettivamente siano da considerarsi tali? Giusto il principio, ma inapplicabile la regola, tranne situazioni particolari che in larga misura sono comunque di incerta valutazione.**

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 7: una regola consultiva a cui ne consegue una prescrittiva

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo **valuta attentamente, anche in relazione al contesto**, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; **espone, all'occorrenza**, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, **esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta** ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Questa regola è applicabile solo parzialmente in modo certo: giusto il principio, resta poi di difficile definizione se o meno uno psicologo abbia «valutato attentamente, anche in relazione al contesto» le informazioni in suo possesso; se sia possibile qualificare «l'occorrenza» di esporre ipotesi interpretative «alternative» a quelle maturate secondo scienza e coscienza.

È invece molto chiaro che lo psicologo non debba mai esprimere giudizi su un soggetto che non abbia potuto esaminare di persona, ovvero il cui esame psicologico non sia stato effettuato da un collega alla cui documentazione lo psicologo abbia avuto pieno accesso.

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 8: una regola che si presta a due diverse interpretazioni

(1) Lo psicologo **contrasta l'esercizio abusivo della professione** come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e **segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo** o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

(2) Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

L'esortazione a « contrastare » l'esercizio abusivo della professione non è espresso in modo chiaro, così da potersi considerare una regola consultiva piuttosto che descrittiva: la modalità consultiva sembra indicare un dovere da interpretare in senso attivo. In questa accezione, lo psicologo è chiamato a comportarsi come una “sentinella” rispetto all'esercizio abusivo della professione, rimandando all'Ordine il compito di accertare con i propri mezzi l'effettiva consistenza dell'ipotesi di reato individuata. In una accezione più “moderata” allo psicologo si chiederebbe di segnalare all'Ordine solo i casi in cui abbia potuto accertare tale consistenza in modo inequivoco. L'atteggiamento suggerito dalla prima interpretazione è analogo a quello che si riferisce al referto per delitti procedibili d'ufficio (art. 365 CP).

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 21: un'altra regola che si presta a diverse interpretazioni

(1) L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.

(2) Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

(3) Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.

(4) È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze.

Il problema qui è costituito dal principio della libertà di insegnamento garantito dall'art. 33, c.1 della Costituzione. Dobbiamo considerare anti-costituzionale il divieto di insegnamento degli strumenti operativi della psicologia a soggetti estranei ai processi formativi istituiti dalla comunità professionale? L'articolo, al c. 4, precisa che l'insegnamento di *conoscenze* psicologiche — intese come *cultura psicologica* — è ovviamente libero: mentre è vietato agli psicologi di svolgere attività didattiche che possano favorire, anche indirettamente, l'esercizio abusivo della professione. Una sentenza della Corte d'Appello di Milano (n. 58/2012), confermando la sanzione inflitta ex art. 21 CD dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia a colleghi attivi nella formazione dei c.d. "counselor", ribadiva le legittimità dell'articolo stesso e del relativo limite imposto alla libertà di insegnamento degli psicologi, nell'interesse prima ancora del pubblico che della comunità professionale.

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 31: un'altra regola che si presta a diverse interpretazioni

(1) Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, **generalmente**, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

(2) Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

(3) Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Questo articolo protegge il diritto alla c.d. “bi-genitorialità” sancito dall’art. 337 *ter* del Codice Civile, che prevede il consenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale verso minori, per tutto ciò che riguarda salute, istruzione ed educazione degli stessi, anche qualora l’affidamento sia esclusivo: il genitore non affidatario deve quindi potersi esprimere anche nel merito di un intervento psicologico. Nella giurisprudenza disciplinare è tuttavia ammesso un colloquio di valutazione dello stato mentale del minore per eventualmente riferire al Giudice Tutelare (c. 2) in merito a un intervento dettato da *necessità e urgenza*, anche con il consenso di un solo titolare.

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, artt. 33 e 36: regole descrittive di principio e regole consultive si intrecciano, rendendo problematica l'interpretazione

CODICE DEONTOLOGICO, art. 33 - [1] I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al **principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza**. [2] Lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

CODICE DEONTOLOGICO, art. 36 - [1] Lo psicologo **si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi** relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, **o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione** professionale.

Vi sono contesti ad alta conflittualità "fisiologica", come per es. quello forense, in cui non si può chiedere il rispetto del principio di colleganza negli stessi termini in cui è invece giusto e congruente in contesti in cui il clima emozionale e organizzativo può essere utilmente improntato a spirito di collaborazione; d'altra parte, nella giurisprudenza disciplinare dell'Ordine Lazio, allo psicologo non è consentita la totale libertà di espressione — fino all'oltraggio e al dileggio della controparte e dei suoi difensori — che il Codice Penale (art. 598), consente agli avvocati in giudizio: gli psicologi, anche se partecipano alla difesa, non ne sono ausiliari (mentre lo è il CTU rispetto al Giudice) e come tali subordinati, ma suoi collaboratori, e il privilegio di cui godono gli avvocati non si estende a loro.

Codice Penale, art. 598 (rif. alla slide precedente): immunità delle parti e degli avvocati che in giudizio si esprimono in modi offensivi verso la controparte

- ▶ **Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.**
- ▶ Il Giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale [...].

*Il diritto di difesa è “incomprimibile” per dettato costituzionale, art. 24: — [1] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. [2] **La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.** [3] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. [4] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.*

Tale principio (in particolare quello espresso nel c. 2) fa sì che nel nostro ordinamento non è consentito porre alcun limite alle modalità con le quali un imputato può scegliere di difendersi dalle accuse che gli sono contestate: può tacere, mentire senza per questo essere sanzionabile, contrattaccare anche in modo svautativo chi porta l'accusa (anche le stesse vittime, problema non da poco nei procedimenti penali) etc. — cfr. slide 27.

Tutto questo e molto altro nel volume della Commissione Deontologica dell'Ordine del Lazio

Noi autori abbiamo rinunciato alle royalties, che vengono versate in un fondo a bilancio dell'Ordine, con cui verrà istituito un assegno di studio destinato a un giovane psicologo che svolgerà attività di ricerca per conto della Commissione e del Consiglio, su temi di giurisprudenza disciplinare

Commissione Deontologica
Ordine degli Psicologi del Lazio

Psicologia, etica, diritto

Prospettive, criticità
e problemi aperti

A cura di
*Pietro Stampa e
Anna Maria Giannini*

in uscita a ottobre

FrancoAngeli

Grazie dell'attenzione!
MANTENETE IL CONTATTO CON L'ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO!
SEGUITE I NOSTRI WEBINAR !

